

**CONTRATTO TRA AUSL DI BOLOGNA E OSPEDALI PRIVATI RIUNITI PER
L'EROGAZIONE DI RMN MULTIPARAMETRICA PROSTATA
valevole per l'anno 2023**

fra

l'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA, con sede legale a Bologna, via Castiglione n. 29, C.F. 02406911202, di seguito denominata "Azienda USL", nella persona del Direttore Generale Dr. Paolo Bordon, che agisce in qualità di rappresentante legale;

e

OSPEDALI PRIVATI RIUNITI s.r.l., con sede legale in Bologna, viale Ercolani n. 9, C.F. 00689340370 e P.I. 03831150366, di seguito denominato "OPR", ente gestore dell'Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli, sito in Bologna, viale Ercolani n. 9, nella persona del legale rappresentante Ing. Giuseppe Valastro;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 27 luglio 2015, n. 1056 "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie" è stato posto l'obiettivo di garantire i tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- la Conferenza Stato-Regioni del 21/02/2019 ha sancito l'Intesa sul documento "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, recepita con la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 15 aprile 2019, n. 603 "Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021" e la nota PG/2019/0584903 del 08 luglio 2019 ad oggetto "Indicazioni operative in applicazione al Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA) (DGR 603/2019) rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale";
- l'Azienda USL per perseguire tale obiettivo, in linea con gli obiettivi di mandato indicati dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, ha necessità di avvalersi del privato accreditato così come precisato nel programma aziendale della specialistica ambulatoriale, in relazione al fatto che nell'area metropolitana di Bologna solo presso il Policlinico S. Orsola le Strutture pubbliche sono presenti in misura non sufficiente a sopperire al fabbisogno di prestazioni diagnostiche a favore dei cittadini residenti nella provincia di Bologna;

Considerato che:

- in data 23/07/2021 è stato siglato il contratto di fornitura tra l'AUSL di Bologna e Ospedali Privati Riuniti per l'erogazione di RMN multiparametrica Prostatata, in quanto Ospedale Privati Riuniti s.r.l., ente gestore dell'Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli è risultato aggiudicatario dell'avviso di disponibilità, pubblicato in data 23/04/2021, per un contratto di fornitura per l'erogazione di RMN MULTIPARAMETRICA PROSTATA;
- tale contratto è stato prorogato all'anno 2022 (delibera ASL_BO 110_2022) sulla base della richiesta del Direttore della UO Governo dei Percorsi Specialistici (nota Prot. ASL_BO 126876 del 16/12/2021), nonché alla luce di quanto previsto dall'art. 14 dello stesso;

Considerato, altresì, che anche per l'anno 2023 le Aziende sanitarie pubbliche che insistono nell'area metropolitana di Bologna non sono in grado di sopperire al fabbisogno di prestazioni di RMN multiparametrica della prostata a favore dei cittadini residenti nella provincia di Bologna;

Preso atto che, con nota prot. ASL_BO 115317 del 18/10/2022, il Direttore della UO Governo dei Percorsi Specialistici ha chiesto di procedere al rinnovo contrattuale per l'anno 2023 determinando i volumi della committenza alla luce dell'andamento dell'erogato e del prenotato per l'anno 2022;

Richiamati:

- gli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., che disciplinano le modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture e i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna 06 novembre 2019, n. 22 "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004, n. 4 del 2008";
- la determinazione n. 5460 del 01/04/2020 della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare ad oggetto "presa d'atto delle strutture sanitarie private accreditate interessate da quanto disposto dal comma 3, dell'art. 23, della l.r. 22/2019";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 6 giugno 2022, n. 886 "Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. n. 22/2019";
- la nota della regione Emilia-Romagna, Prot. 11/07/2022 0615870.U ad oggetto "Vigilanza scadenze accreditamento Strutture sanitarie private";
- la nota della regione Emilia-Romagna, Prot. 02/08/2022 0710603.U ad oggetto "Indicazioni in merito alla scadenza dei provvedimenti di accreditamento delle strutture pubbliche e private";
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Patto per la salute 2014-2018, ove si stabilisce che a partire dal 2015 si applicano per la mobilità interregionale le tariffe del DM 18 ottobre 2012;
- l'Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018, di cui alla d.g.r. 2329/2016;
- il protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Emilia Romagna, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere, (Prot. N. RP/2019/630 del 21.11.2019), con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l'accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite le linee di indirizzo dell'Accordo quadro per il successivo triennio;
- il protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Emilia Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere – 2020, di cui alla d.g.r. 1541/2020, con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020 l'accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite, per la parte economica, le linee di indirizzo per la determinazione del Budget e delle misure di rivalutazione tariffaria;
- il Contratto di Fornitura sottoscritto tra le Aziende UUSSL della Provincia di Bologna e AIOP-Provincia di Bologna valevole per gli anni 2016-2018 (delibera ASL_BO 318/2017), prorogato all'anno 2019 con verbale di intesa (delibera ASL_BO 326/2019), all'anno 2020 con contratto di fornitura (delibera ASL_BO 44/2021), all'anno 2021 con contratto di fornitura (delibera ASL_BO 429/2021) e all'anno 2022 con contratto di fornitura (delibera ASL_BO 254/2022).
- la nota del Direttore Generale Cura della Persona Salute e Welfare RER del 1/9/2022 prot. 0793036.U "Indicazioni in merito alle integrazioni con la rete dei sistemi aziendali e regionali e alla rendicontazione dell'attività specialistica ambulatoriale mediante flusso ricetta dematerializzata".

Dato atto che OPA Nigrisoli:

- è parte dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP)
- risulta titolare del provvedimento autorizzativo all'esercizio di attività oggetto del presente contratto, ai sensi della l.r. 34/1998 e d.g.r. 327/2004;
- la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha comunicato a OSPEDALI PRIVATI RIUNITI s.r.l. l'accreditamento della struttura sanitaria privata denominata ospedale privato Nigrisoli con determina RER n.15377 del 30.12.2010 e successiva rettifica determinazione n.1784/2011;
- ha presentato autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4, 5 lett. a), b), c), c-bis), c-ter), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- ha l'informazione antimafia liberatoria, acquisita dall'Azienda USL di Bologna tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A);
- in adempimento a quanto previsto dalla nota prot. ASL_BO 0048632 del 05/05/2020, è stato nominato, con apposito atto giuridico, responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e del codice per la protezione dei dati;
- ha sottoscritto il Patto di Integrità adottato dalla Azienda USL di Bologna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 17 l. 190/2012.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART.1 - OGGETTO

Il presente contratto regola i rapporti tra l'Azienda USL di Bologna e Ospedali Privati Riuniti s.r.l. per l'erogazione di prestazioni di RMN MULTIPARAMETRICA PROSTATA (88.95.5 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO), presso l'ospedale privato accreditato Nigrisoli, a favore degli assistiti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL.

Il numero di prestazioni di RMN MULTIPARAMETRICA PROSTATA (88.95.5 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO – cod. Sole 4692.001) da erogarsi con un'equilibrata e uniforme distribuzione su tutto l'anno 2022, in modo da non determinare soluzioni di continuità, è pari a **500**.

ART. 2 - PIANI DI PRODUZIONE E MODALITÀ PRENOTAZIONE

L'attività deve essere resa su richiesta SSN degli specialisti urologi pubblici dell'AUSL di Bologna. L'offerta dovrà essere messa a disposizione su CUP e su My Sanità a seguito di specifiche indicazioni che verranno definite dal RUA specialistica, con un'equilibrata e uniforme distribuzione su tutto il periodo, in modo da non determinare soluzioni di continuità.

ART. 3 - LIVELLI STANDARD DI SERVIZIO E CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE

L'apparecchiatura deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- RM multiparametrica alto campo 1,5T
- Possibilità di lavorare con matrice ad elevata risoluzione e FOV 16x16
- Presenza di bobina di superficie Phased Array almeno 8-16 canali, con eventuale bobina endoretale (ERC). Presenza di applicativi specifici
- Presenza di software per esecuzione di sequenze morfologiche e di diffusione
- Possibilità di eseguite RM anche con mezzo di contrasto.

OPR s'impegna alla partecipazione dei propri sanitari alla definizione e adozione di protocolli di comportamento clinico e appropriatezza dell'Azienda USL o regionali.

S'impegna, altresì, al rispetto delle modalità di comportamento previste dalla Regione sull'accesso e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni.

OPR s'impegna ad aderire alle indicazioni nazionali e regionali in materia di dematerializzazione.

Dal 2023 è obiettivo della Regione consolidare il flusso "ricetta dematerializzata" come unica fonte informativa regionale per rendicontare l'erogazione delle prestazioni specialistiche.

E' necessario, quindi, entro il 31/12/2022, ultimare l'integrazione finalizzata all'invio dell'erogato a SOGEI, tramite flussi DEMA verso ISES, in modo da garantire la gestione della ricetta dematerializzata, dal recupero alla chiusura secondo le regole previste dal flusso ministeriale (in conformità alla DGR 748/11 "Linee guida sistema CUP").

Le integrazioni che si renderanno necessarie per OPR saranno a carico della stessa. A supporto delle integrazioni sopracitate è di riferimento Lepida, per il supporto tecnico.

OPR, aderendo al circuito della rete informatica regionale denominata "SOLE", assicura l'invio dei referti erogati in regime SSN al Fascicolo Sanitario Elettronico.

La documentazione relativa all'attività di specialistica ambulatoriale erogata in regime SSN dovrà essere conservata presso OPR nel rispetto della normativa vigente e della tempistica stabilita nella delibera AUSL Bologna n. 91 del 07 marzo 2019 "Approvazione del nuovo massimario di conservazione e scarto integrato con il nuovo piano di classificazione documentale (titolario)".

ART. 4 - TETTI DI SPESA E REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA

Le parti concordano un budget annuo di **88.885 euro** al lordo del ticket, da considerarsi quale tetto massimo invalicabile, da dedicare ai cittadini residenti nella AUSL di Bologna.

Ai fini del pagamento verrà remunerata esclusivamente la prestazione di cui all'art.1.

Per gli assistiti residenti nel territorio dell'Azienda USL di Bologna verrà retribuita a OPR la tariffa di euro 177,77, ovvero sconto del 5% (cinque) sulla Tariffa del DM 18 ottobre 2012 per la prestazione 88.95.5 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO – cod. Sole 4692.001.

Tale budget è dedicato esclusivamente a questo progetto e non potrà essere utilizzato per compensare altra attività.

L'Azienda USL corrisponderà a OPR il valore tariffario per le prestazioni di RM erogate, al netto della quota di compartecipazione della spesa a carico del cittadino, incassata a titolo anticipatorio dalle Strutture.

ART. 5 - PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI NON RESIDENTI IN AZIENDA

Le parti, preso atto dei contenuti delle circolari Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale - Direzione Sanità e Politiche Sociali n. 10 del 6 giugno 2002 e n. 20 del 13 dicembre 2003 e n. 3 del 22 febbraio 2007, precisano per le prestazioni di RMN erogate a favore di cittadini non residenti nell'Azienda USL di Bologna le seguenti condizioni:

- le eventuali prestazioni, erogate a favore di cittadini residenti in altre Aziende UU.SS.LL. della Regione Emilia Romagna, dovranno essere fatturate, al netto della quota di compartecipazione alla spesa, direttamente alla Azienda USL di residenza dell'utente, nei limiti individuati dalla Regione nell'accordo quadro RER-AIOP vigente (Mobilità infraregionale);
- le eventuali prestazioni, erogate a cittadini residenti in altre Regioni, saranno fatturate al netto della quota di partecipazione a carico dell'assistito, alla Azienda USL che provvederà a recuperare quanto deve essere pagato alle Strutture private accreditate attraverso il meccanismo di compensazione in mobilità che prevede l'addebito a carico delle altre Regioni (Mobilità interregionale). Ai fini della liquidazione l'AUSL si dovrà comunque attenere alle indicazioni regionali in materia, affinché vi sia corrispondenza tra gli oneri complessivamente anticipati per prestazioni erogate ai non residenti e quanto recuperato in mobilità attiva interregionale per tali prestazioni. Le prestazioni erogate in mobilità interregionale sono da considerarsi al di fuori del budget di cui all'art. 4 "Tetti di spesa e regolamentazione economica".

ART. 6 - MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ EROGATA, CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA

L'Azienda USL potrà, in qualunque momento, effettuare controlli presso OPR (previo preavviso) sulla documentazione relativa all'attività di specialistica ambulatoriale erogata in regime SSN, conservata presso quest'ultima, tendenti ad accertare la congruenza tra prescrizioni, prestazione erogata e relativa tariffa e la corrispondenza con quanto indicato nel flusso ASA.

L'Azienda USL potrà, altresì, verificare la produzione di OPR attraverso indicatori di qualità.

In ogni caso, qualora l'Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non sia conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo. Dopo la seconda diffida, l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere, in tutto o in parte il Contratto.

ART. 7 - DEBITI INFORMATIVI, MODALITÀ DI ADDEBITO, PAGAMENTO

OPR si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nei modelli di anagrafe sanitaria delle Strutture (ministeriale e/o regionale) nonché ogni altra rilevazione compresa nel N.S.I.S..

In particolare, OPR si impegna ad adempiere all'obbligo informativo sulla detenzione di grandi apparecchiature sanitarie – flusso GrAp, in questo caso per la Risonanza Magnetica.

Come indicato all'Art. 3 "Livelli standard di servizio e conservazione documentale", a partire dal 2023, il flusso "ricetta Dematerializzata" rappresenterà l'unica fonte informativa da cui sarà possibile rendicontare l'erogazione di prestazioni specialistiche prescritte tramite ricetta dematerializzata. Pertanto, dal 2023, soltanto le prestazioni la cui erogazione sia rendicontata sul flusso "ricetta Dematerializzata" potranno dare luogo al rimborso a favore delle strutture private.

Tale termine potrà essere prorogato in funzione di eventuali deroghe previste a livello ministeriale/regionale.

In attesa del completo adeguamento alle indicazioni in merito al flusso della ricetta dematerializzata, gli OPA si impegnano a rispettare il debito informativo di cui al "flusso ASA" per la rendicontazione di tutta l'attività ambulatoriale e la conseguente transazione economica.

Pertanto, i tracciati ASA relativi alle prestazioni di RM oggetto del presente contratto, dovranno essere inviati all'Azienda USL in maniera distinta con flusso dedicato (cd. Flusso PR), riportando le tariffe concordate tra le parti.

Il campo "codice contatto" alla posizione 10 del tracciato ASA, campo alfanumerico di 13 caratteri, dovrà essere compilato nel seguente modo:

- Anno di competenza nelle prime 4 posizioni
- Lettere "PR" nelle successive 2 posizioni
- Numerazione univoca della struttura erogatrice nelle rimanenti 7 posizioni

Ad esempio 2023PR_ _ _ _ _ _ _ _ .

E' obbligatorio la compilazione del campo CODICE PRESTAZIONE SOLE, che dovrà essere valorizzato a 4692.001.

Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", così come modificato dal DM 27/12/2019, dal 1 gennaio 2021 le Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di invio di ordini elettronici ai fornitori di prestazioni di servizi.

Pertanto, l'Azienda USL di Bologna emette ordini elettronici a valenza annuale con importi a Budget.

Le fatture elettroniche emesse a fronte del processo di ordinazione devono riportare i dati identificativi dell'ordine, che ha originato la prestazione dei servizi, rappresentati da una tripletta <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT>:

ID= ID del documento (numero dell'ordine)

ISSUEDATE=data dell'ordine

ENDPOINT= identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (#UFVSRG#).

L'indicazione dell'ordine NSO sulla Fattura Elettronica a decorrere dal 01/01/2022 per i servizi costituisce un vincolo ai fini dell'autorizzazione al pagamento. Il mancato rispetto delle

disposizioni in tema di fatturazione elettronica e/o delle prescrizioni tecniche, impedirà il regolare pagamento delle fatture. Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, OPR dovrà adeguarsi alle stesse.

Le fatture verranno saldate dalla stessa AUSL entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 60° giorno sono dovuti gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.

Il pagamento della fattura viene effettuata a titolo anticipatorio, salvo conguaglio, in attesa di ultimare la successiva fase di controlli di cui all'art. 7 "Monitoraggio dell'attività erogata, controlli di appropriatezza e penalità".

La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. In tal caso è obbligo di OPR emettere nota di credito non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

Relativamente a eventuali partite debitorie provvisoriamente sospese, non decorreranno gli interessi legali a carico di questa Azienda USL.

Nel caso OPR ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring non può in nessun caso addebitare oneri a carico dell'AUSL di Bologna.

ART. 8 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

OPR, ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non avere nella propria dotazione organica né assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.

Il personale con queste caratteristiche non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Azienda USL, in adempimento della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 31 del 31.01.2022 il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e con delibera n. 166 del 29.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR. 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo:

<http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>

L'Azienda USL di Bologna si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti OPR dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", OPR ha sottoscritto il patto di integrità adottato dalla Azienda USL di Bologna impegnandosi a rispettarlo.

La mancata sottoscrizione del medesimo impedisce la stipula del contratto locale e la violazione del patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del d.lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

OPR si obbliga a stipulare una adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività, in ossequio ai principi previsti dalla L. 24/2017 (c.d. "Legge Gelli"), con rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del presente contratto.

ART. 10 - DIVIETO DI CD. "DUMPING CONTRATTUALE" E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

OPR si impegna a non porre in essere condotte riconducibili a forme di cd. "dumping contrattuale" e ad applicare, in assenza di una specifica normativa di riferimento, i principi previsti dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La violazione di detto impegno, da parte di OPR, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'AUSL BO a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni ad essa eventualmente causati.

ART. 11 - DURATA

Il presente contratto avrà validità dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023, salvo interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

La validità del contratto è subordinata al mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi per tutto il periodo sopra indicato.

Nel caso di pubblicazione da parte della Regione Emilia Romagna di un avviso di selezione in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, si conviene che il contratto conserverà efficacia per tutta la durata della procedura di selezione, nonché per il tempo strettamente necessario alla stipula dell'eventuale nuovo contratto locale laddove la risoluzione del presente contratto e una nuova stipula sia imposta dalle disposizioni regionali adottate in attuazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e dall'esito di tale avviso.

ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia giudiziale relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 13 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio a:

- norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale
- Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018, di cui alla d.g.r. 2329/2016, prorogato per l'anno 2019 (Prot. N. RP/2019/630 del 21.11.2019) e per l'anno 2020 (d.g.r. 1541/2020) che, nelle more del suo rinnovo, funge comunque da riferimento per la contrattazione locale
- Contratto di Fornitura sottoscritto tra le Aziende UUSSL della Provincia di Bologna e AIOP-Provincia di Bologna valevole per gli anni 2016-2018, prorogato per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 - che, nelle more del suo rinnovo, funge comunque da riferimento per l'anno 2023.

Il presente Contratto potrà essere concordemente ridefinito in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Le eventuali spese e tasse inerenti al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, saranno a carico del Fornitore.

Ai sensi del d.lgs. 33/2013 si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto ivi compreso gli allegati.

Azienda USL di Bologna

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Bordon

Ospedali Privati Riuniti s.r.l.

Il Rappresentante Legale

Ing. Giuseppe Valastro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005